



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che autorizza a decorrere dall'anno 2015 la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 - recante "ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017", che prevede l'iscrizione dei citati 250 milioni di euro nel capitolo 1337 - Fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che la norma sopra richiamata della legge di stabilità 2015 dispone che le risorse destinate al settore dell'autotrasporto sono ripartite tra le diverse ipotesi d'intervento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 151, della summenzionata legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone che una quota non superiore al 20 per cento delle risorse è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla ripartizione delle risorse disponibili per interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto per tutto il triennio 2015-2017 al fine di garantire la continuità degli interventi stessi e ottimizzare quindi l'utilizzo delle risorse ed i risultati conseguibili, in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente, valutando le esigenze prioritarie del settore in relazione a quanto emerso a seguito dei confronti con le associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi;

CONSIDERATA la necessità di ridefinire gli interventi e la ripartizione delle somme disponibili nei limiti di fattibilità, avuto riguardo sia al grado di utilizzazione delle risorse fra i vari settori nel corso degli esercizi finanziari precedenti, e sia alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al Trattato istitutivo dell'Unione europea, con particolare riferimento agli interventi per la riduzione dei costi di esercizio;

CONSIDERATO che, tra gli interventi già previsti a normativa vigente, devono essere privilegiati quelli mirati al soddisfacimento delle principali esigenze del settore, anche per il contenimento dei costi di esercizio per far fronte alla concorrenza dei vettori extracomunitari, nonché quelli a favore della sicurezza della circolazione (riduzione compensata dei pedaggi autostradali), ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;



VALUTATA l'opportunità di prevedere una quota parte delle risorse anche a favore degli sgravi destinati al contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci, nonché per la deduzione forfettaria di spese non documentate per gli autotrasportatori mono veicolari, ai sensi dell'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la Deliberazione 8/2014/G del 24 luglio 2014 della Corte dei conti, relativa all'indagine sulla gestione delle risorse destinate alla realizzazione di misure di sostegno al settore dell'autotrasporto di merci;

CONSIDERATO che, sulla base delle osservazioni della Corte dei conti emerge la necessità di limitare le risorse destinate alla deduzione forfettaria di spese non documentate per le imprese monoveicolari, anche in relazione al limitato effetto finanziario stimato dalla Corte stessa, fatto salvo che la misura delle agevolazioni sarà determinata compatibilmente con le risorse del bilancio disponibili, e di garantire, per tale misura e per quanto riguarda la compensazione dei versamenti a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la RC, il rispetto delle condizioni di cui al regime di aiuti "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013) attraverso apposite dichiarazioni sostitutive dei beneficiari;

VALUTATA altresì, in relazione alle osservazioni della Corte dei conti, inoltre, la necessità di definire, per quanto riguarda la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, un sistema che consenta di limitare progressivamente le previsioni di spesa alle risorse effettivamente disponibili per l'esercizio in corso e quindi garantire per i prossimi anni una copertura sufficiente ad accelerare i pagamenti in modo da recuperare il ritardo temporale accumulato fino ad oggi;

RITENUTA la necessità, stante la complessità della regolamentazione del settore sia sotto il profilo della sicurezza della circolazione e sia in relazione all'accesso alla professione ed al mercato, di porre in essere ed incentivare interventi a favore della formazione professionale, in continuità con gli anni precedenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pienamente compatibili con la normativa comunitaria, in quanto non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287, dell'11 dicembre 2007, recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettere c), d), f);

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

CONSIDERATO, inoltre, necessario garantire risorse per interventi ed investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;

VISTO il verbale di intesa siglato il 27 gennaio 2015 con le Associazioni di categoria dell'autotrasporto;

DECRETA

Articolo 1

1. Per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, la somma pari a 250 milioni di euro, destinata ad interventi a favore del settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed iscritta sul capitolo 1337 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, é ripartita come di seguito



specificato tenendo conto delle finalità degli interventi già previsti da disposizioni di legge e regolamentari:


- a) articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – compensazione dei versamenti effettuati a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci e deduzione forfetaria di spese non documentate – euro 80 milioni (di cui euro 20 milioni per il contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile ed euro 60 milioni per deduzione forfetaria di spese non documentate). La quantificazione degli importi delle singole agevolazioni è definito dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle Entrate compatibilmente con le risorse di Bilancio disponibili per tali finalità. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al regime di aiuti cosiddetto "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, la fruizione dei benefici è subordinata ad apposita dichiarazione dei beneficiari circa il mancato superamento della soglia ivi prevista;
- b) articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – fondi da assegnare al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture (riduzione compensata dei pedaggi autostradali) – euro 120 milioni, secondo le modalità operative recate dalla direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti allo stesso Comitato centrale da emanarsi per l'anno 2015;
- c) articolo 2, comma 2, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 – euro 10 milioni destinati all'incentivazione di ulteriori interventi a favore della formazione professionale, secondo le procedure da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e nel rispetto dei principi di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83 bis, comma 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono essere definite le modalità di affidamento degli oneri di gestione e le spese di funzionamento relativi agli interventi in parola.
- d) articolo 1, comma 151 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - euro 40 milioni, da inquadrare, ove possibile, nel quadro del regolamento UE n. 651/2014, per investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227. Le modalità di erogazione di dette risorse sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce altresì gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;



Articolo 2

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio, in relazione alla ripartizione dell'importo di 250.000.000 euro di cui all'articolo 1 del presente decreto.
2. Con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in relazione all'andamento delle diverse misure, a verificare l'efficacia della ripartizione di cui all'articolo 1 e a proporre eventuali modifiche e aggiustamenti da definire con apposito decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti



Il Ministro dell'economia e delle finanze

